

Da "franco.mostacci" <franco.mostacci@cert.odg.roma.it>
A "protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it" <protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it>
"assessoratoromasemplice@comune.roma.it" <assessoratoromasemplice@comune.roma.it>,
Cc "presidenza.assembleacapitolina@comune.roma.it" <presidenza.assembleacapitolina@comune.roma.it>,
"accessocivico.resptrasp@comune.roma.it" <accessocivico.resptrasp@comune.roma.it>
Data martedì 17 ottobre 2017 - 20:39

Improcedibilità ISTANZA DI RIESAME DEI SIGG. GIAMMEI - MOSTACCI - PROVVEDIMENTO COSTITUTIVO GDL SULLE PARTECIPATE E RELATIVI VERBALI.

La presente comunicazione è inviata, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza:

al Segretario Generale di Roma Capitale p.t. dr. Pietro Paolo Mileti (stesso indirizzo Pec);
all'Assessore per Roma semplice p.t. d.ssa Flavia Marzano;
al Presidente dell'Assemblea capitolina p.t. Avv. Marcello De Vito;
al Responsabile per la corruzione e la trasparenza di Roma Capitale p.t. d.ssa Maria Rosa Turchi

IL FATTO

Con comunicazione di posta elettronica del 10 agosto 2017 inviata dalla casella f.giammei@gmail.com ed indirizzata all'Assessore alla riorganizzazione delle Partecipate massimino.colomban@comune.roma.it, i signori Fernando Giammei e Franco Mostacci (allegando copia digitalizzata delle rispettive carte d'identità) presentavano richiesta di accesso civico 'generalizzato' ai sensi del novellato Dlgs 33/2013, per ottenere il provvedimento costitutivo del Gruppo di lavoro sulle partecipate ed eventuali atti aggiuntivi, nonché i relativi verbali del GdL medesimo.

Non avendo ricevuto risposta alcuna, il 2 ottobre 2017 presentavano istanza di riesame ai sensi dell'articolo 5 comma 7 del dlgs 33/2013 dalla casella di posta elettronica certificata (Pec) franco.mostacci@cert.odg.roma.it (allegando nuovamente copia digitalizzata delle rispettive carte d'identità).

Con nota del Segretariato Generale, Direzione Trasparenza e anticorruzione, di protocollo RC20170029027 del 11/10/2017, l'istanza di riesame è stata rigettata come improcedibile per due ragioni: a) *"la mancata sottoscrizione che ne costituisce elemento essenziale assicurandone la paternità"*; b) il destinatario della richiesta originaria che non doveva essere l'Assessore, bensì la Struttura Capitolina titolare delle deleghe attribuite all'Assessore, ovvero il Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale.

Ammessa (e non concessa) la motivazione sub b), per superare la quale sarebbe sufficiente reiterare la richiesta all'Ufficio indicato, il punto dirimente appare quello sub a) - su cui d'ora in avanti si argomenterà per confutarlo *in toto* - in quanto nella Nota di codesto Segretariato si afferma che la richiesta non avrebbe le *"formalità minime previste dalla normativa in tema di documentazione amministrativa"*.

Orbene, l'articolo 5 comma 3 secondo periodo del dlgs 33/2013 statuisce che l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modificazioni.

L'articolo 65 comma 1 lettera c-bis del Dlgs 82/2005, noto come Codice dell'Amministrazione digitale (Cad), prevede che le istanze alle amministrazioni pubbliche possono essere presentate per via telematica mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, come è nel caso della Pec dell'Ordine dei Giornalisti di Roma, per di più accompagnata dalla copia digitale del documento d'identità rilasciato da Roma Capitale.

In aggiunta alla norma primaria, la Circolare n. 2/2017 del Ministero per la semplificazione amministrativa e la pubblica amministrazione relativa all'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato specifica le modalità di invio della richiesta (§ 3.3), non lasciando alcun dubbio sul fatto che possa essere effettuata per posta elettronica certificata (Pec), senza

necessità di sottoscrizione autografa, che nel caso di specie è peraltro presente nel documento di identità allegato.

Si consideri, anche, che codesta Amministrazione non rende ancora possibile l'inoltro di istanze di accesso civico ex dlgs 33/2013 attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (Spid).

Pertanto, in disparte la circostanza che codesta Amministrazione in passato ha dato seguito a richieste di accesso civico presentate con la medesima modalità (invio per Pec, indicazione in calce dei richiedenti, copia digitalizzata del documento di identità dei richiedenti), si chiede - anche alla luce dell'interpretazione estensiva fornita dalla suddetta circolare ministeriale sul Foia - e prima di procedere con l'iter previsto dalla normativa - di voler rivedere la decisione sulla improcedibilità della richiesta di riesame, nella parte in cui si eccepisce la mancata sottoscrizione della medesima quale elemento essenziale per determinarne la paternità, tenendo conto, altresì, di quanto disposto dal comma 1-ter dell'art. 65 del Cad.

Cordiali saluti

Franco Mostacci

Allegato(i)

Mostacci nota di riposta-signed_firmato.pdf (965 Kb)